



COMUNE DI ROSTA

Provincia di Torino

INCARICO DI MEDICO COMPETENTE IN OTTEMPERANZA AL D.lgs 81/2008

DISCIPLINARE

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico di medico competente comprende i controlli della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro e la sorveglianza sanitaria del personale dipendente del Comune di Rosta.

In particolare ai sensi del Dlgs 81/2008, il medico competente dovrà:

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del medesimo D.lgs;
- c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, concordando con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal decreto legislativo 81/2008.
- g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciarli copia della documentazione sanitaria;
- i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del Dlgs 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza

sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

ART. 2 DURATA

L'incarico avrà durata triennale, a decorrere dalla data della stipula della presente convenzione.

ART. 3 COMPENSO

Il compenso per le prestazioni richieste viene quantificato come segue:

a) € _____ per incarico annuale del medico competente comprensiva di protocollo sanitario, sopralluoghi, riunione art. 11, reperibilità telefonica.

b) IMPIEGATI

€ _____ per ogni visita periodica/preventiva;

Le competenze saranno fatturate con cadenza semestrale, in esenzione dell'IVA ai sensi dell'art. 10 del D.PR. 633/72 e successive modificazione ed integrazioni.

Nessun rimborso sarà dovuto al professionista per le spese che dovesse sostenere per spostamenti e trasferimenti presso le varie sedi comunali per l'esercizio delle funzioni.

Per l'espletamento dell'incarico a lui affidato, il medico competente sarà tenuto a dotarsi di tutti i mezzi tecnico-sanitari e della necessaria strumentazione, a proprie e d'esclusive spese, senza poter pretendere alcunché dal Comune di Rosta, a qualsiasi titolo.

ART. 4 VISITE ED ESAMI SPECIALISTICI

Qualora il professionista ritenga di dover disporre di esami di laboratorio per i quali non disponga di adeguate attrezzature, o valuti la necessità di visite specialistiche, dovrà richiedere gli esami e le prestazioni per il tramite dell'Amministrazione esclusivamente, salve motivate deroghe, all'A.S.L. competente per territorio.

Le relative spese saranno fatturate direttamente all'Amministrazione.

Qualora il professionista ritenga di doversi avvalere della collaborazione di medici specialisti non legati da rapporto di lavoro o convenzione con l'A.S.L. competente per territorio, i medesimi saranno scelti, su sua proposta vincolante, dall'Amministrazione.

ART. 5 TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il professionista si impegna ad effettuare gli accertamenti sanitari di cui valuta la necessità, e quelli richiesti da disposizioni normative o direttamente dall'amministrazione, nel più breve tempo possibile, tenuto anche conto della urgenza e gravità del caso, e comunque entro e non oltre 30 giorni da quando ne ha avuto richiesta, cognizione o notizia.

Deroghe potranno essere concesse in caso di accertamenti sanitari periodici e/o di routine che interessino molti lavoratori.

Per tutte le altre prestazioni richieste ai sensi della presente convenzione e non previste dai precedenti commi, il professionista s'impegna a rispettare i tempi indicati dall'Amministrazione. L'Amministrazione s'impegna a mettere a disposizione del

professionista un locale sito nel Comune di Rosta da utilizzare quale ambulatorio dotato delle suppellettili necessarie; l'attrezzatura medica sarà a cura del professionista, il quale s'impegna ad effettuare tutte le visite nel locale anzidetto, salvo necessiti di attrezzature difficilmente trasportabili.

ART. 6 DIVIETO DI SUB INCARICO

Il professionista dovrà erogare tutte le prestazioni di cui alla presente convenzione, direttamente, non potendo delegare altro medico, ancorché in possesso di tutti i requisiti.

ART 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La presente convenzione si risolve alla scadenza prevista dal precedente art.3 e non è tacitamente rinnovabile; si risolve altresì su richiesta di una delle parti, con comunicazione da notificarsi con lettera raccomandata almeno 120 giorni prima della data di anticipata risoluzione. L'Amministrazione, qualora consideri a suo insindacabile giudizio non soddisfacente o non più conveniente l'operato del professionista, potrà risolvere anticipatamente il rapporto con preavviso, con le modalità di cui al precedente punto, di giorni 30,.

ART. 8 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere con la ditta aggiudicataria, si applicherà l'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di mancato accordo bonario, le controversie verranno concluse in sede civile presso il competente Foro di Torino. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 9 SPESE DI CONTRATTO

Le spese di atto relative e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del professionista.

Rosta, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE/
DIRETTORE GENERALE**
Dott.ssa Michelina BONITO